

ANNO LXX - N. 1 - GENNAIO-APRILE 2018

# VITA NOTARILE

Settantesimo Anniversario

*fondata nel 1949 da Giacomo Buttitta*

esperienze  
giuridiche

**Fabio Pucciarelli - Lorenzo Pennesi**

LE SOCIETÀ DI PERSONE DI DIRITTO GIAPPONESE  
(Parte Seconda)

*Estratto dalla Riv. «VITA NOTARILE» - N. 1/2018*

[www.vitanotarile.it](http://www.vitanotarile.it) • [vitanotarile@exit.it](mailto:vitanotarile@exit.it) • [edizionigiuridichebuttitta@pec.it](mailto:edizionigiuridichebuttitta@pec.it)

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004, n. 46) art. 1, comma 1 - Palermo

E  
GB  
EDIZIONI GIURIDICHE  
BUTTITTA  
PALERMO

Fabio Pucciarelli - Lorenzo Pennesi

## LE SOCIETÀ DI PERSONE DI DIRITTO GIAPPONESE

**Sommario:** Parte Prima (\*): 1. Premessa sul diritto commerciale in Giappone. - 2. Le società di persone e la loro costituzione. - 3. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali. - Parte Seconda: 4. Amministrazione e rappresentanza. Gli utili. - 5. Le vicende societarie e la modificazione del contratto sociale. - 6. Lo scioglimento del vincolo particolare del socio. - 7. Scioglimento ed estinzione della società.

### PARTE SECONDA

#### 4. *Amministrazione e rappresentanza. Gli utili*

L'amministrazione nelle *Gomei Kaisha* e *Goshi Kaisha* si qualifica per una modalità di regolamentazione pressoché simile a quella italiana che ripropone anche l'approccio normativo improntato sul binomio gestione-rappresentanza.

Quanto al potere di gestione, notoriamente inerente all'attività interna e consistente nel potere di decidere il compimento di atti funzionali al raggiungimento dello scopo sociale, esso viene primariamente disciplinato dagli artt. 590 e 591 (44), che forniscono delle regole di *default*, applli-

---

(\*) La Parte Prima è stata pubblicata nel n. 3-2017, p. 1129 ss..

(44) "(Execution of Business)

**Article 590.** (1) *A partner shall execute the business of the Membership Company, unless otherwise provided for in the articles of incorporation.*

(2) *In cases where there are two or more partners, the business of the Membership Company shall be determined by a majority of the partners, unless otherwise provided for in the articles of incorporation.*

(3) *Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, each partner may perform the ordinary business of the Membership Company individually; provided, however, that this shall not apply in cases where other partners raise objections before the completion of the same.*

---

cabili là dove l'autonomia privata nel contratto sociale non disponga diversamente (45).

La prima regola che l'art. 590 dispone è che (i) l'amministrazione, nel silenzio del contratto sociale, spetta a ciascun membro della compagine sociale (46). I soci di una *Gomei Kaisha* o *Goshi Kaisha*, a prescindere dall'ammontare del conferimento effettuato in favore della società, godono della possibilità di gestirla.

A differenza dell'ordinamento italiano dove l'amministrazione, nel silenzio del contratto sociale, va esercitata disgiuntamente, la normativa nipponica, al secondo comma dell'art. 590, in questo caso prevede un meccanismo automatico di amministrazione congiuntiva che impedisce al singolo socio di compiere atti di gestione in difetto di un accordo fra i soci; circa le modalità con cui attuare l'amministrazione congiuntiva è indubbio che, alla stregua dell'ordinamento italiano, essa può essere esercitata a maggioranza o all'unanimità a seconda di quanto sia previsto nel contratto sociale. In difetto

---

*(Where Articles of Incorporation Provide for Partners who Execute Business)*

**Article 591.** (1) *In cases where partners who execute the business are provided for in the articles of incorporation, if there are two or more partners who execute the business, the business of the Membership Company shall be determined by a majority of the partners who execute the operations, unless otherwise provided for in the articles of incorporation. For the purpose of the application of the provisions of paragraph (3) of the preceding article to such cases, "partner(s)" in that paragraph shall be read as "partner(s) who execute(s) the business."*

(2) *Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, in the cases provided for in that paragraph, the appointment and dismissal of managers shall be determined by a majority of the partners; provided, however, that this shall not preclude the provision to the contrary in the articles of incorporation.*

(3) *In cases where partners who execute the business are provided for in the articles of incorporation, if all partners who execute the operations leave the Company, such provisions of the articles of incorporation shall become ineffective.*

(4) *In cases where partners who execute the business are provided for in the articles of incorporation, partners who execute the business may not resign without justifiable grounds.*

(5) *Partners who execute the business under the preceding paragraph may be dismissed with the unanimous consent of other partners, limited to cases where there are justifiable grounds.*

(6) *The provisions of the preceding two paragraphs shall not preclude the provision to the contrary in the articles of incorporation."*

(45) Questo aspetto vale anche per l'ordinamento italiano dove la materia è totalmente rimessa alla libera volontà dei soci. Fra gli altri, **Ghidini**, *op. cit.*, p. 358; **Campobasso**, *op. cit.*, p. 93; **Ferri**, *op. cit.*, p. 173.

(46) Ci si chiede se nelle società di persone giapponesi sia o no ammissibile la presenza di un amministratore estraneo. Le tesi elaborate dalla dottrina italiana che hanno ampiamente trattato la questione sembrano essere applicabili anche alla realtà delle società personali del Giappone. In entrambi gli ordinamenti manca, infatti, una norma che escluda la figura dell'amministratore estraneo, così come manca una norma che la ammetta apertamente. Ebbene, secondo una teoria che ad oggi si pone come minoritaria, l'incarico di amministrare la società può essere attribuito unicamente ai soci poiché (i) sia il dato letterale delle norme, tanto in Italia quanto possiamo dire in Giappone, parla unicamente di "soci" senza contemplare soggetti terzi, sia poiché (ii) tale potere gestorio ha la funzione di compensare la responsabilità illimitata dei soci. In contrapposizione, la teoria più recente sostiene che il potere di amministrare una società personale possa essere attribuito indistintamente ad un soggetto interno o esterno alla compagine sociale in quanto (i) se il legislatore avesse voluto prevedere in termini diversi, lo avrebbe fatto espressamente (si pensi al caso dell'amministratore in una s.a.p.a.), e inoltre (ii) il grande spazio lasciato su questo tema all'autonomia statutaria sembrerebbe orientare l'interprete verso una soluzione senz'altro possibilista. Sul tema, diffusamente, **Ghidini**, *op. cit.*, p. 418 ss., **Ferri**, *op. cit.*, p. 130 e **Tassinari**, *La rappresentanza nelle società di persone*, Milano, 1993, p. 153 ss.. Sul punto, inoltre, Cass. 26 aprile 1996, n. 3887, in *Notariato*, 1997, p. 36.

di una previsione specifica, questa sarà esercitata a maggioranza. L'amministrazione disgiuntiva, ed è questo un ulteriore profilo di distacco rispetto alla disciplina del nostro codice civile, è prevista *di default* solo per gli atti di ordinaria amministrazione ed è dunque relegata dal legislatore giapponese ad un ruolo secondario, preferendosi che le decisioni più importanti siano assunte di comune accordo da tutti i soci. A conferma di questa impostazione garantistica, si prevede persino che ciascun membro della compagine sociale possa opporsi agli atti di ordinaria amministrazione posti in essere disgiuntamente da un altro socio, impedendone così la conclusione. Giova comunque ribadire che l'autonomia statutaria consente di derogare liberamente al modello legale fino ad ora prospettato.

Il successivo art. 591 si occupa quindi del caso in cui (ii) il contratto sociale indichi precisamente quali siano i soci a cui, con esclusione di altri, venga attribuito il potere di amministrare, venendo in tal modo a delineare la distinzione fra la categoria dei soci-amministratori e dei soci-non amministratori. Agli occhi del giurista italiano la norma risulta di particolare interesse in quanto, di base, statuisce una articolata disciplina dell'organo amministrativo che prende a prestito alcune regole proprie delle società di capitali per applicarle alle forme societarie più semplici delle società personali.

In primo luogo, il comma primo statuisce che, salvo diversa disposizione del contratto sociale, l'amministrazione debba essere esercitata dai soci-amministratori in via congiunta e che nell'assunzione delle decisioni, alla stregua di quanto avviene in un comune consiglio di amministrazione, si debba seguire il principio maggioritario. Il successivo secondo comma attribuisce ai soci la facoltà di nominare a maggioranza gli amministratori, mentre il quinto comma la facoltà di rimuoverli, purché ricorra una giusta causa e la decisione sia assunta con voto unanime. Quest'ultimo profilo sembra essere affine all'art. 2259 c.c. italiano, in quanto entrambe le norme richiedono la sussistenza di una giusta causa quale strumento di autodifesa del socio-amministratore che, si presume, non potendo partecipare alla decisione in ordine alla propria rimozione, conseguentemente in tale sede non è in grado di tutelarsi.

Parimenti, il quarto comma dell'art. 591 stabilisce che il socio-amministratore nominato nel contratto sociale può rinunciare all'ufficio che gli è stato conferito solo a patto che sussistano valide ragioni. Il comma di chiusura, infine, ribadisce il principio più volte enunciato anche nell'articolo precedente: l'autonomia statutaria può derogare *sine limite* alle regole appena esposte.

La somiglianza della disciplina giapponese con quella italiana, già più volte richiamata, diviene incontestabile all'esame dell'art. 593 del *Companies Act* che si occupa di definire i diritti e gli obblighi degli amministratori (47). In pri-

---

(47) "(Relationship between Partners Executing Business and Membership Company)  
Article 593. (1) Partners who execute the business shall have the duty to perform their duties with due care of a prudent manager.

(2) Partners who execute the business must perform their duties for the Membership Company in a loyal manner in compliance with the laws and regulations and articles of incorporation.

(3) Partners who execute the business must report the status of the execution of their duties whenever there are requests by the Membership Company or other partners, and must report the progress and outcome of their duties without delay after those duties end.

mo luogo si stabilisce che costoro devono adempiere ai propri doveri nel rispetto del principio della diligenza propria del *prudent manager* e quindi con correttezza, in ottemperanza a quanto disposto dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, ponendosi a disposizione della compagine sociale onde fornire ogni delucidazione o spiegazione sia loro richiesta in relazione ai vari aspetti dell'attività di gestione posta in essere; è pressoché generalmente riconosciuto che tali obblighi, in ossequio alle *best practises* internazionali (48) in tema di amministrazione, siano comuni a tutti gli ordinamenti dei Paesi più sviluppati. Il Giappone, così come l'Italia, ha scelto di porli a fondamento del proprio sistema di *governance*, tanto nelle società di persone quanto nelle società di capitali.

La norma, al suo quarto comma, acquista poi grande rilievo dal punto di vista comparatistico; essa infatti afferma che gli articoli del codice civile giapponese in tema di mandato si applicano al rapporto di gestione di cui gli amministratori sono titolari sia nelle *Goshi Kaisha* che nelle *Gomei Kaisha*, così delineando uno scenario simile a quello disposto dall'art. 2260 c.c., dove parimenti si sancisce che "i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme in tema di mandato". Data la evidente similitudine, ne consegue che in ambo gli ordinamenti possa discutersi se il rapporto di amministrazione debba essere qualificato quale tipico rapporto di mandato. La risposta, preferibile per l'ordinamento italiano, e probabilmente estensibile anche a quello giapponese data la ricorrente simmetria, è che il rapporto di amministrazione si configuri in entrambi i Paesi quale rapporto *sui generis*, dove la disciplina del mandato trova cittadinanza solo in via analogica ed integrativa, al fine di completare il quadro delle complesse posizioni e responsabilità attribuite all'organo gestorio (49).

---

(4) *The provisions of Article 646 through 650 of the Civil Code shall apply mutatis mutandis to the relationship between partners who execute the business and the Membership Company. In such cases, "mandated business" in paragraph (1) of Article 646, paragraph (2) of Article 648, Article 649 and Article 650 shall be deemed to be replaced with "their duties," and "mandate" in paragraph (3) of Article 648 of the same Code shall be deemed to be replaced with "duties in the preceding paragraph."*

(5) *The provisions of the preceding two paragraphs shall not preclude provision to the contrary in the articles of incorporation."*

(48) Nel caso in cui gli amministratori violino i doveri anzidetti e pongano in essere degli atti che arrecano nocumento a soggetti terzi, la *Kaisha* risulterà responsabile, in via primaria e del tutto autonoma, per il danno così prodotto.

La disciplina piuttosto chiara e sintetica è descritta dagli articoli che seguono.

*"(Liability for Damages Caused by Acts of Partners who Represent Membership Companies)*

*Article 600. A Membership Company shall be liable to compensate losses that partners who represent the Membership Company or other representatives caused to third parties in the performance of their duties.*

*(Representation of Company in Claims between Membership Companies without Share and Partners)*

*Article 601. Notwithstanding the provisions of paragraph (4) of Article 599, in cases where a Membership Company files an action against any of its partners, or any of the partners files an action against that Membership Company, if there is no representative of the Membership Company with respect to such action (excluding the relevant partner), the representative of the Membership Company in such action may be determined by a majority of the partners other than such partner."*

(49) Sul tema del rapporto tra mandato e amministrazione vedasi **Genghini**, *op. cit.*, p. 183 e **Campobasso**, *op. cit.*, p. 97.

Il legislatore nipponico ha, poi, ritenuto opportuno dettare alcune sintetiche regole sul tema del conflitto di interessi, ad ulteriore definizione pratica dei predetti obblighi positivi di diligenza e correttezza, con ciò apportando un indubbio elemento di novità rispetto a quanto avviene in tema di società personali italiane, dove il codice civile nulla dispone in merito e invece lascia all'interprete la libertà di orientarsi sul punto. Gli artt. 594 e 595 (50), in maniera concisa e puntuale, stabiliscono, innanzitutto, che l'amministratore di società di persone giapponesi non può mai (i) porre in essere atti che, a beneficio proprio o di un soggetto terzo, siano contrari agli interessi della società; né (ii) assumere l'incarico di amministratore o institore in impresa concorrente. La sanzione, in caso di violazione dei disposti divieti, consiste nel pagamento di una somma a titolo di risarcimento che si sostanzia in una remunerazione preliquidata pari al danno arrecato alla società. In un'ottica di politica commerciale particolarmente lungimirante, il legislatore nipponico all'art. 595 ha tuttavia stabilito che alcuni atti, di primo acchito in conflitto di interessi, eccezionalmente potrebbero risultare vantaggiosi anche per la società che l'amministratore gestisce e dunque non essere *tout court* vietati. Si richiede allora, che per il compimento degli atti in parola, sia necessaria la preventiva approvazione da parte della maggioranza dei soci non in conflitto, con ciò venendosi a liberare l'amministratore che li pone in essere da qualsivoglia forma di responsabilità.

Anche in questo caso, come già ampiamente ribadito, le norme in esame sanciscono che l'autonomia statutaria possa liberamente derogare alla disciplina di legge.

L'art. 592 del *Companies Act*, a completamento del quadro normativo in argomento, descrive i poteri di cui i soci effettivamente dispongono per veri-

---

(50) "(Non-Competition)

*Article 594. (1) Partners who execute the business may not carry out the following acts without the approval of all partners other than such partners; provided, however, that this shall not apply in cases where the articles of incorporation provide otherwise:*

(i) *Carrying out, for themselves or for a third party, any transaction which is in the line of business of the Membership Company; or*

(ii) *Becoming directors, executive officers or partners who execute the business of a Company the purpose of which is a business that is similar to the business of the Membership Company.*

(2) *If partners who execute the business carry out any act listed in item (i) of the preceding paragraph in violation of the provisions of that paragraph, the amount of the profit obtained by such partners who execute such business or any third party as a result of such act shall be presumed to be amount of the loss suffered by the Membership Company.*

*(Restrictions on Transactions Involving Conflict of Interest)*

*Article 595. (1) In the following cases, partners who execute the business must obtain the approval of a majority of the partners other than such partners with respect to such transactions; provided, however, that this shall not apply in cases where the articles of incorporation provide otherwise:*

(i) *If partners who execute the business intend to engage in a transaction with the Membership Company for themselves or on behalf of a third party; or*

(ii) *If a Membership Company intends to guarantee the debt of partners who execute the business or otherwise to engage in a transaction with any person other than partners that will result in the conflict of interest between the Membership Company and such partners.*

(2) *The provisions of Article 108 of the Civil Code shall not apply to transactions under item (i) of the preceding paragraph that have received the approval under that paragraph."*

ficare e controllare se la condotta tenuta dagli amministratori sia conforme alla legge e alle disposizioni del contratto sociale (51).

Tale potere di controllo, già normalmente ricompreso nel novero dei poteri spettanti agli amministratori, è da considerarsi concesso principalmente ai soci-non amministratori: la norma, di formulazione volutamente ampia, prevede che costoro abbiano facoltà di compiere tutti gli opportuni atti di controllo circa l'attività e i cespiti societari, tra cui, ad esempio, l'accesso ai documenti ed alle scritture contabili ovvero la presentazione di interrogazioni informali, fatte comunque salve le eventuali limitazioni poste dall'autonomia statutaria.

Infine, in ordine al potere di *rappresentanza*, attività per il cui tramite la società estrinseca verso terzi le decisioni che sono espressione del potere di gestione interno, il *Companies Act* ne detta la disciplina all'art. 599 ed esso, come già rinvenuto più volte nel corso della presente trattazione, presenta numerose affinità con il corrispondente articolo 2266 c.c. del codice civile italiano (52).

Ambo le norme, infatti, prevedono che la rappresentanza nelle società di persone appartenga di *default* a tutti i soci, a meno che il contratto sociale non disponga diversamente. Ne discende che la funzione dell'amministratore gestore e dell'amministratore rappresentante risultano confuse. È naturale, infatti, che il potere di rappresentanza si ponga come attributo e qualità naturale di chi esercita anche la gestione e, per questo, assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. L'art. 599 prosegue poi chiarendo che fatta salva una diversa volontà dei soci, la rappresentanza è di norma attribuita agli amministratori disgiuntamente, in modo che ciascuno di essi possa stipulare atti per conto della società senza la necessaria presenza degli altri soci amministratori. La norma, coordinata con l'art. 590, sembrerebbe condurre a un modello legale in forza del quale, in assenza di diverse previsioni del contratto sociale, i soci delle *Gomei Kaisha* e delle *Goshi Kaisha* sono tenuti a esercitare congiun-

---

(51) "(Partners' Investigations regarding Status of Business and Assets of Membership Company)

Article 592. (1) In cases where partners who execute the business are provided for in the articles of incorporation, each partner may investigate the status of the business and assets of the Membership Company even if he/she does not have the rights to execute the business of the same.

(2) The provisions of the preceding paragraph shall not preclude provision to the contrary in the articles of incorporation; provided, however, that even the articles of incorporation may not provide to the effect of restricting the carrying out of investigations by partners provided for in that paragraph at the end of the business year or if there are significant grounds to do so."

(52) "(Representatives of Membership Companies)

Article 599. (1) A partner or partners who execute the business shall represent the Membership Company; provided, however, that this shall not apply in cases where partners or other persons who represent the Membership Companies are otherwise designated.

(2) In cases where there are two or more partners who execute the business referred to in the main clause of the preceding paragraph, each partner who executes the business shall represent the Membership Company individually.

(3) A Membership Company may appoint partners who represent the Membership Company from among the partners who execute the business pursuant to the articles of incorporation, or through the appointment by the partners themselves pursuant to the provisions of the articles of incorporation.

(4) Partners who represent the Membership Company shall have authority to do all judicial and non-judicial acts in connection with the operations of the Membership Company.

(5) No limitation on the authority under the preceding paragraph may be asserted against a third party without knowledge."

tamente il potere di gestione ma, una volta concordata l'operazione da compiere, il relativo atto potrà essere stipulato individualmente dal singolo socio amministratore. Il sistema che ne emerge è su questo aspetto differente da quello italiano dove invece vige la regola opposta per cui se l'amministrazione è congiuntiva tendenzialmente lo sarà anche la rappresentanza e viceversa; al di là di questa divergente impostazione, entrambi gli ordinamenti consentono all'autonomia negoziale dei soci di poter liberamente disciplinare la materia.

Il terzo comma dell'art. 599 prevede inoltre che spetti al contratto sociale scegliere se limitare la rappresentanza solo ad alcuni soci, privando così gli altri del potere di contrarre con terzi per conto della società. Ricordando che la medesima esclusione può essere compiuta *ex art.* 591 anche con riferimento al potere di gestione, in ossequio a una logica di pensiero della nostra tradizione, potrebbe senz'altro ritenersi auspicabile che, in forza del contratto sociale, le due posizioni di amministratore e rappresentante vengano a sussistere in capo agli stessi soggetti, così da conferire maggiore incisività alla posizione e al ruolo dell'amministratore, nel contempo consentendosi di tutelare l'affidamento ingenerato nei terzi, per i quali chi gestisce la società è di norma anche rappresentante.

Quanto ai limiti del potere di rappresentanza, la coincidenza tra ordinamento giapponese e italiano appare qui manifesta: in entrambi i casi il limite legale è costituito dall'oggetto sociale. L'art. 599, comma 4, del *Companies Act* e l'art. 2266, comma 2, c.c. sanciscono che il potere di rappresentanza, e di riflesso anche il potere di gestione, oltre a eventuali altri limiti facoltativamente fissati dalle parti, si estendono unicamente agli atti – giudiziali e stragiudiziali precisa la norma giapponese – che rientrano nell'oggetto sociale, trovando quindi un limite “in quegli atti che non si pongono in rapporto di mezzo a fine rispetto alla realizzazione dell'oggetto sociale medesimo” (53). A chiusura del sistema tuttavia, l'ultimo comma dell'art. 599 prevede che là dove un amministratore, nell'esercizio del proprio potere di rappresentanza, quindi spendendo il nome della società, ponga in essere nei confronti di terzi un atto con cui ecceda i limiti imposti dall'oggetto sociale o dal contratto sociale, l'atto in questione non potrà spiegare effetti nei confronti del terzo che non abbia avuto conoscenza dei predetti limiti. La distanza con l'ordinamento italiano, per la prima volta, sembra qui essere marcata. In Italia la giurisprudenza e la dottrina concordano, infatti, pacificamente che il limite dell'oggetto sociale, debitamente reso pubblico, sia sempre opponibile al terzo e dunque gli atti compiuti in violazione di esso siano inefficaci *ex lege* nei confronti dell'interessato, non tollerando il nostro legislatore che il terzo non si preoccupi di conoscere l'attività svolta dalla propria controparte (54). In Giap-

(53) Così **Genghini**, *op. cit.*, p. 163.

(54) Il principio sopra enunciato è chiaramente fissato da una nota sentenza, Cass. 11 marzo 1997, n. 2174, in *Giur. it.*, 1997, I, 1, p. 1300, con nota di **Tassinari**, e in *Giust. civ.*, 1998, I, p. 211, con nota di **Calicetti**, dove si sancisce che nelle società di persone “trova applicazione il principio secondo cui il contratto posto in essere da chi sia privo del potere di rappresentare il soggetto in nome del quale esso è stipulato, costituisce un negozio giuridico inefficace nei confronti dell'interessato, fin quando, eventualmente, questi lo ratifichi”.



pone il legislatore sembra aver scelto di assumere invece una posizione più cauta e garantista nei confronti di chi si rapporti con una *Gomei Kaisha* o *Goshi Kaisha*, dovendosi provvedere a verificare di fronte all'autorità giudiziaria o all'organismo di conciliazione, caso per caso, la buona fede del terzo.

È interessante, da ultimo, rilevare come all'interno della *Goshi Kaisha*, la società personale di diritto giapponese che sotto molti profili sembra atteggiarsi come la s.a.s. italiana, ricorra la medesima distinzione tra soci aventi responsabilità limitata e soci con responsabilità illimitata: ai sensi dell'art. 588, comma 1, essa importa per i primi una sorta di divieto di immistione e per i secondi la piena facoltà di amministrare la società (55).

Al *limited partner* è, infatti, preclusa la possibilità di porre in essere qualsiasi atto di amministrazione tale da ingenerare nel terzo l'erronea convinzione di avere di fronte un socio a responsabilità illimitata, pena l'assunzione proprio di responsabilità illimitata da parte del medesimo nei confronti di quei soggetti che, per suo tramite, abbiano concluso operazioni economiche con la *Goshi Kaisha* (56).

Come ben noto nella s.a.s. italiana all'accomandante, ai sensi dell'art. 2320 c.c., è precluso compiere atti di amministrazione, trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari; ove tale divieto sia contravvenuto, in capo allo stesso insorge responsabilità illimitata e solidale verso terzi per tutte le obbligazioni sociali, e ciò in ossequio al principio della necessaria correlazione tra rischio economico e potere gestorio. La *ratio* che sostiene la normativa in oggetto, applicabile in linea di principio sia alla s.a.s. italiana che alla *Goshi* giapponese, va individuata proprio nella volontà del legislatore di evitare che chi, in una società a

---

(55) "(Liability of Limited Partners for Acts Mistaken as Acts of Unlimited Partners)

**Article 588.** (1) *If a limited partner of a Limited Partnership Company engages in an act that causes such limited partner to be mistaken as an unlimited partner, such limited partner shall assume the same liability as that assumed by an unlimited partner in relation to persons who transact with the Limited Partnership Company based on such mistaken belief.*

(2) *If a limited partner of a Limited Partnership Company or Limited Liability Company engages in an act that causes mistake as to the extent of the limited partner's liability (excluding that in the preceding paragraph), such limited partner shall assume the liability to perform the obligations of such Limited Partnership Company or Limited Liability Company in relation to persons who transact with the Limited Partnership Company or Limited Liability Company on the bases of such mistaken belief, to the extent of the liability so mistaken."*

Per il caso di atti di amministrazione posti in essere da coloro che non sono soci a responsabilità né limitata né illimitata provvede nel dettaglio il successivo art. 589:

"(Responsibility for Acts Mistaken as Acts of Partners)

**Article 589.** (1) *If a person who is neither a partner of a General Partnership Company nor Limited Partnership Company engages in an act that causes such person to be mistaken as an unlimited partner, such person shall assume the same liability as that assumed by an unlimited partner in relation to persons who transact with the General Partnership Company or Limited Partnership Company on the bases of such mistaken belief.*

(2) *If a person who is a partner of a Limited Partnership Company nor Limited Liability Company engages in an act that causes such person to be mistaken as a limited partner, such person shall assume liability to perform the obligations of such Limited Partnership Company or Limited Liability Company in relation to persons who transact with the Limited Partnership Company or Limited Liability Company on the bases of such mistaken belief, to the extent of the liability so mistaken."*

(56) Il dettato normativo sembrerebbe quasi estensivamente ricomprendere anche la fattispecie che il nostro codice civile disciplina all'art. 2314, comma 2, in tema di ragione sociale.

base personale, vede eccezionalmente limitata la propria responsabilità per le obbligazioni sociali, possa poi avere il potere di determinarne l'indirizzo economico e la strategia di mercato. Ciò creerebbe chiaramente una situazione deteriore per i soci a responsabilità illimitata, che si troverebbero a subire gli eventuali effetti negativi derivanti da scelte gestionali compiute da altri, che al contrario potrebbero risulterne immuni (57).

Se da un lato, sotto il profilo in commento, risulta manifesto il ricorso di un ampio novero di similitudini, dall'altro, vengono in rilievo alcuni peculiari aspetti normativi che determinano rilevanti differenze in termini di responsabilità. In particolare, nella s.a.s. italiana il socio che viola il divieto di immistione assume, *ex art. 2320, comma 1, c.c.*, "responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 2286". È qui evidente come la sanzione predisposta dal legislatore sia particolarmente severa in quanto il socio accomandante finisce, innanzitutto, per assumere responsabilità illimitata per *tutte* le obbligazioni sociali, preesistenti e future anche non connesse affatto alla sua ingerenza e non solo per quelle che egli abbia contratto in violazione del divieto di immistione (58); a ciò poi si aggiunga il rischio di una possibile esclusione dalla compagine sociale ed il fallimento del socio stesso (59). Al contrario, la disciplina giapponese del 2005, pur conservando una preminente funzione sanzionatoria, sembra essere meno incisiva. L'art. 588 prevede, infatti, che il *limited partner* della *Goshi Kaisha* che violi il divieto di immistione, assuma sì responsabilità illimitata, ma solo nei confronti delle persone con cui ha stabilito rapporti contrattuali e nei limiti delle obbligazioni conseguentemente assunte. L'ordinamento giapponese non arriva, pertanto, all'estrema conseguenza cui giunge il legislatore italiano; chi viola il divieto di immistione non diviene illimitatamente responsabile per tutte le obbligazioni sociali né si espone al rischio di una probabile esclusione. Il già visto principio generale secondo cui non vi può essere responsabilità limitata del socio quando costui esercita un potere di gestione qui viene sensibilmente temperato (60).

Nonostante il silenzio del dettato normativo sul punto e in difetto di alcuna norma ostativa in tal senso, stante inoltre l'autonomia negoziale di cui le società personali nipponiche notoriamente dispongono, sembra agevole sostenere che il contratto sociale ben possa prevedere per i *limited partners* della *Goshi Kaisha* la facoltà di esprimere pareri e valutazioni sul compimento di determinate operazioni, analogamente a quanto previsto dall'art. 2320,

---

(57) Sul tema, **Ferri**, *op. cit.*, p. 446 ss.; **Denozza**, *Responsabilità dei soci e rischio d'impresa nelle società personali*, Bologna, 1973, p. 217; **Bussoletti**, *Società in accomandita semplice*, in *Enc. Dir.*, XLII, Milano, 1990, p. 968 ss.. In particolare, secondo **Galgano**, *op. cit.*, p. 118, il divieto di immistione ha un interesse pubblicistico, poiché instaurando una connessione tra responsabilità e gestione assicura che vi sia una oculata amministrazione della società, essendo irragionevole che chi subisce personalmente un depauperamento patrimoniale per atti di *mala gestio*, possa essere indotto a compierli.

(58) Così in **AA.VV.**, *Diritto delle Società [Manuale Breve]*, V ed., Milano, 2012, p. 61.

(59) **Campobasso**, *op. cit.*, p. 135; **Ghidini**, *op. cit.*, p. 441.

(60) Sul punto anche Cass., 6 giugno 2000, n. 7554, in *Notariato*, 2001, p. 124.

comma 2, c.c., purch  che non si traduca in una concreta attivit  gestionale e dunque in una violazione formale dell'art. 588 (61).

In definitiva, una lettura globale della normativa in esame consente di sostenere che la disciplina in tema di *Goshi Kaisha* si allinea senza dubbio alla politica di diritto societario di stampo prettamente europeo il quale, nel regolamentare il tipo di societ  in esame, mira principalmente a fornire agli operatori economici uno strumento d'impresa, collocato in posizione intermedia tra societ  di persone e societ  di capitali, dove il potere di amministrare la societ  viene dosato in misura proporzionale al rischio incorso.

Come ben noto, il rischio assunto con l'investimento di capitali e lo svolgimento di attivit  d'impresa, trova la sua remunerazione negli utili prodotti dalla societ ; essi sono espressione dell'avanzo positivo che si realizza nel patrimonio sociale rispetto ai conferimenti effettuati dai soci nel corso dell'esercizio e qualificano il frutto della gestione economica dell'impresa (62).

Il presupposto affinche' ci  possa avvenire   dato, in primo luogo, dalla tenuta di una corretta ed ordinata contabilit , atta ad assicurare una descrizione puntuale del profitto realizzato dalla societ  in un dato lasso temporale. Per le societ  di persone italiane il legislatore non ha previsto alcuna normativa particolare, essendo applicabile la disciplina ordinaria di cui agli artt. 2214 c.c. in tema di tenuta delle scritture contabili, in virt  del richiamo di cui all'art. 2302 c.c.. Similmente il legislatore del Giappone ha inteso predisporre una disciplina improntata alla massima semplicit , statuendo all'art. 614 (63) che le *Gomei Kaisha* e le *Goshi Kaisha* sono chiamate ad adottare i principi di contabilit  e di tenuta delle scritture contabili che sono generalmente accettati come "giusti ed appropriati", ponendo cos  in essere una enunciazione onnicomprensiva che legittima le societ  personali giapponesi ad avvalersi del sistema di scritture contabili generalmente previsto per l'imprenditore individuale. In particolare, l'art. 615 precisa il contenuto delle dette scritture contabili e le modalit  della loro conservazione presso la societ , rinviando ad una ordinanza del Ministero della Giustizia giapponese (64).

In base al combinato disposto degli artt. 617 e 621 (65), le *Gomei Kaisha* e le *Goshi Kaisha* sono chiamate a redigere un rendiconto economico della societ , il c.d. *financial statement*, rappresentativo degli utili e delle perdi-

---

(61) In tema di pareri ed autorizzazioni nella s.a.s. italiana, pi  compiutamente, v. **Campobasso**, *op. cit.*, p. 136.

(62) Cos , **Ferri**, *op. cit.*, p. 154.

(63) "Article 614. Accounting of a Membership Company shall be subject to the corporate accounting practices that are generally accepted as fair and appropriate.". Sul tema della contabilit  in Giappone v. **Iwanabe**, *Accounting in Japan: some aspects*, in *Cahiers de science comptables*, n. 4, Montreal, 1990, p. 93 ss.; **Someya**, *Accounting Revolutions in Japan*, in *Accounting Historians Journal*, Alabama, 1989, p. 75 ss..

(64) "(Preparation and Retention of Accounting Books)

Article 615. (1) A Membership Company must prepare accurate accounting books in a timely manner as prescribed by the applicable Ordinance of the Ministry of Justice.

(2) A Membership Company must retain its accounting books and important materials regarding its business for ten years from the time of the closing of the accounting books."

(65) "(Preparation and Retention of Financial Statements)

Article 617. (1) A Membership Company must prepare a balance sheet as of the day of its incorporation pursuant to the provisions of the applicable Ordinance of the Ministry of Justice.

te conseguiti nel corso del periodo di esercizio dalla società. Una volta approvato detto rendiconto, a seguito della richiesta espressa di uno dei soci, si potrà procedere alla distribuzione degli utili.

È proprio questo uno degli aspetti che maggiormente segna una differenza tra le *Kaisha* giapponesi e le società di persone italiane. Per le seconde, come è noto, l'art. 2262 c.c. stabilisce che "salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto", sancendo il principio di immediata distribuzione degli utili quale corollario della mera approvazione del documento contabile anzidetto (66). Nell'esperienza italiana infatti "in mancanza di specifica clausola abilitante dell'atto costitutivo, la maggioranza dei soci non può legittimamente deliberare la non distribuzione (totale o parziale) degli utili accertati ed il loro conseguente reinvestimento nella società" (67), essendo la immediata remunerazione dei soci uno dei tratti salienti delle società personali e di differenza rispetto alla disciplina delle società di capitali dove si rende invece necessaria una delibera *ad hoc* approvata a maggioranza.

L'ordinamento giapponese, in tema di *Gomei Kaisha e Goshi Kaisha*, assume invece una prospettiva antitetica a quella fin qui descritta: il citato art. 621 prevede, infatti, che prima si approva il rendiconto e poi uno o più soci hanno la facoltà di domandare la distribuzione degli utili. Ne consegue che i soci non possono pretendere la distribuzione degli utili quale mera conseguenza dell'approvazione del rendiconto ma, al contrario, a tal fine dovranno intercettare la volontà della maggioranza della compagine sociale, chiamata a valutare l'opportunità di procedere alla remunerazione degli investimenti effettuati. Il secondo comma dell'art. 621 ammette persino che il contratto sociale possa liberamente disciplinare le modalità con le quali debba essere avanzata la richiesta del socio in merito alla distribuzione degli utili, lasciando intendere che l'autonomia negoziale ben possa rendere più o me-

---

(2) *A Membership Company must prepare financial statements (hereinafter in this Chapter referring to balance sheet and other statements that are prescribed by the applicable Ordinance of the Ministry of Justice to be necessary and appropriate in order to indicate the status of the property of a Membership Company) for each business year pursuant to the provisions of the applicable Ordinance of the Ministry of Justice.*

(3) *Financial statements may be prepared by using electromagnetic records.*

(4) *A Membership Company must retain its financial statements for ten years from the time of the preparation of the same.*

*"(Distribution of Profits)*

**Article 621.** (1) *Partners may demand that the Membership Company distribute its profit.*

(2) *A Membership Company may prescribe matters regarding the method for demanding the distribution of the profit and other matters on the distribution of profit in the articles of incorporation.*

(3) *Attachment on the equity interest of a partner shall be also effective against the right to demand the distribution of the profits."*

(66) Sul punto **Campobasso**, *op. cit.*, p. 82; **Ferri**, *op. cit.*, p. 152; **Ghidini**, *op. cit.*, p. 284. Vedasi Cass., 20 aprile 1995, n. 4454 e Cass., 17 febbraio 1996, n. 1240, in *Giur. Comm.*, 1997, II, p. 376 con nota di **Marano** secondo cui nelle società di persone il singolo socio ha diritto alla immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio dopo l'approvazione del rendiconto, a differenza di quanto avviene nelle società di capitale, dove l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili.

(67) **Campobasso**, *ibidem*, p. 83.

no onerosa la procedura in commento, senza però potervi derogare. La facoltà di chiedere la distribuzione degli utili risulta essere quindi la *condicio sine qua non* per la remunerazione del socio. La *ratio* della normativa giapponese può essere ravvisata in una scelta di politica legislativa secondo cui l'interesse dell'impresa collettiva all'autofinanziamento, prevale sull'interesse individuale del socio al profitto.

##### 5. *Le vicende societarie e la modificazione del contratto sociale*

Le società di persone giapponesi, alla stregua delle consorelle italiane, sono incentrate sulla persona dei singoli soci, sulle qualità, sulla natura e sul valore economico di quanto gli stessi, soprattutto nelle fasi iniziali dell'attività di impresa inizialmente esercitata, apportano a vantaggio della compagine societaria. Ne discende che l'interesse della società a conservare l'*intuitus personae* del socio, dovrebbe prevalere in linea di principio sul legittimo interesse di quest'ultimo a cedere la propria partecipazione a nuovi potenziali soci. L'art. 604 del *Companies Act*, letto sistematicamente con i precedenti artt. 585 e 586 (68), sancisce quale principio generale, la ammissibilità dell'ingresso di nuovi soci, tanto nelle *Gomei Kaisha* come nelle *Goshi Kaisha*.

Il legislatore nipponico, evidentemente, ha voluto introdurre, quale regola base dell'intero sistema, il principio della trasferibilità delle partecipazioni sociali, alla luce del quale il contratto sociale può subire modifiche dal punto di vista soggettivo e consentire l'ingresso di nuovi soci. Il fatto che la società ammetta questo avvicendamento, tuttavia non sta a significare che le partecipazioni siano liberamente trasferibili. Completano, infatti, il quadro descritto proprio gli articoli 585 e 586 che sostanzialmente ricalcano la disciplina italiana in materia di cessione di quota sociale (69). L'art. 585 sta-

(68) "(Assignment of Equity Interest)

**Article 585.** (1) A partner cannot assign all or part of his/her equity interests to others without the approval of all other partners. (...)

(4) The provisions of the preceding three paragraphs shall not preclude the provisions to the contrary in the articles of incorporation.

(Liability of Partners who Assign Entire Equity Interests)

**Article 586.** (1) A partner who assigned all of his/her equity interests to others shall be liable to the extent of his/her pre-existing liability for the obligations of the Membership Company that arose before the registration to that effect.

(2) Liability in the preceding paragraph to the creditors of the Membership Company who do not state their claims or do not give an advance notice of their claims, within two years from the day of such registration shall be extinguished when two years have elapsed from the day of the registration in that paragraph.

(Admission of Partners)

**Article 604.** (1) A Membership Company may admit a new partner.

(2) Admission of partners of a Membership Company shall take effect when a change relating to such partner is effected in the articles of incorporation."

(69) Quanto alla natura giuridica della cessione sembrerebbe possibile estendere in via analogica all'ordinamento giapponese quanto la dottrina tradizionale ha elaborato per il codice civile italiano. L'istituto in esame si qualifica di norma quale cessione del contratto ex art. 1406 c.c., in quanto il socio cedente intende sostituire a sé il cessionario in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, che egli intrattiene con la società e che scaturiscono dal contratto sociale che ha

tuisce che un socio non può trasferire ad altri, soci o terzi, la propria partecipazione sociale, o parte di essa, senza il previo consenso di tutti gli altri. Nel caso particolare in cui a voler trasferire, in tutto o in parte la propria quota, sia poi un socio a responsabilità limitata, ciò è possibile, come chiarisce il successivo secondo comma, solo con il consenso di tutti gli altri soci amministratori (la norma in questo differisce dal corrispondente art. 2322 c.c. che invece richiede il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale).

L'*intuitus personae* che sorregge le società di persone chiaramente non tollera che l'ingresso di un nuovo membro avvenga con una decisione assunta a maggioranza, ben potendo egli essere sgradito ad alcuni soci e così rappresentare una ragione di frattura all'interno di una compagine sociale spesso limitata a pochi soggetti, comunque legati fra loro da una qualche *affectio*; l'unanimità dei consensi, ancora una volta, consente di preservare questa centrale esigenza. I profili di similarità tra i due ordinamenti sono evidentemente marcati sia sul versante puramente normativo che sul fronte dell'organizzazione sistematica.

La regola di base dettata dall'art. 585, primo comma, deve peraltro considerarsi unitariamente alla disposizione di cui all'ultimo comma del medesimo articolo, che attribuisce all'autonomia statutaria la espressa possibilità di derogare alla prevista unanimità. L'ordinamento giapponese infatti, piuttosto che ricorrere all'attività ermeneutica della dottrina e della giurisprudenza, preferisce rispondere con certezza al quesito lasciato aperto dal legislatore italiano in tema di ammissibilità del patto di libera trasmissibilità. La risposta, positiva, sulla base del citato comma, riposa ancora una volta ed inevitabilmente sull'ampio spazio lasciato all'autonomia privata di derogare sensibilmente alle disposizioni statuite dal modello legale. E la regola dell'*intuitus personae* non risulta di certo violata poiché l'interesse dei soci, nei termini sopra descritti, non può dirsi pregiudicato, dato che la deroga all'art. 585, primo comma, trova cittadinanza nel contratto sociale per espressa volontà degli stessi soci fondatori. Giova, inoltre, sottolineare come l'art. 586 del *Companies Act*, in perfetta simmetria con il dettato normativo ex art. 2269 c.c. italiano, preveda che chi, assumendo la posizione di socio a responsabilità limitata, entri a far parte di una *Gomei Kaisha* ovvero di una *Goshi Kaisha*, debba rispondere illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente al proprio ingresso nella compagine sociale.

Accanto alle *modificazioni* del contratto sociale che possono investire il lato soggettivo, il legislatore giapponese, sulla scia delle analoghe esperienze occidentali, ha ritenuto opportuno dettare una disciplina in tema di modifica del contratto sociale anche in termini oggettivi, così da regolamentare

---

sottoscritto. Tale natura non muta nemmeno quando la quota sia ceduta ad altro socio e non ad un terzo estraneo alla compagine sociale, difatti il socio cessionario subirà un'estensione dei diritti e degli obblighi di cui era già titolare. Per una completa trattazione del tema ad opera della manualistica italiana, comunque **Ghidini**, *op. cit.*, p. 656; **Campobasso**, *op. cit.*, p. 103; **Santini**, *Della società a responsabilità limitata*, in *Commentario al codice civile Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 1968, p. 174.

qualsivoglia mutato bisogno o evento straordinario intervenuti nel corso della vita della società e tali da rendere imprescindibili mutamenti, più o meno incisivi, della struttura prescelta. La disposizione che in Giappone introduce il tema, l'art. 637 (70), presenta una formulazione essenzialmente simile a quella dell'art. 2252 c.c., segnando un ulteriore punto di tangenza tra i due ordinamenti. Entrambe le norme prevedono che per modificare il contratto sociale si renda necessario il consenso di tutti i soci, salvo che i patti sociali non abbiano previsto diversamente, con ciò tutelando l'interesse dei soci a che siano mantenute ferme le condizioni e gli elementi organizzativi che erano stati pattuiti inizialmente (71).

Di particolare interesse risulta però la previsione di cui all'art. 638 (72); a differenza di quanto accade nel codice civile italiano, la norma elenca una serie di specifiche modifiche che, una volta apportate al contratto sociale di una *Gomei Kaisha* ovvero di una *Goshi Kaisha*, sono in grado di trasformare la società in un differente tipo societario. Ad esempio si prevede che se il contratto sociale di una *Gomei Kaisha* (s.n.c.) viene modificato nel senso di ammettere la sussistenza di una categoria di soci a responsabilità limitata, allora la società si trasforma *ex lege* in una *Goshi Kaisha*; ancora, nel caso in cui si preveda che tutti i soci divengano illimitatamente responsabili, allora ciò attuerà una modifica in *Gomei Kaisha*.

---

(70) "(Change in Articles of Incorporation)

**Article 637.** *A Membership Company may change its articles of incorporation with the consent of all partners, unless otherwise provided for in the articles of incorporation.*"

(71) Sul tema, nell'ordinamento italiano, vedasi **Campobasso**, *op. cit.*, p. 103; **Pisani**, *Le modifiche del contratto di società di persone tra vecchi e nuovi problemi*, in *Notariato*, 2008, p. 682 ss..

(72) "(Deemed Changes in Articles of Incorporation on Withdrawal of a Limited Partnership Company)

**Article 638.** (1) *A General Partnership Company shall, by effecting the change in the articles of incorporation listed in each of the following items, become a Membership Company of the kind listed in each such item:*

(i) *Changes in the articles of incorporation that admits limited partners: Limited Partnership Company;*

(ii) *Changes of the articles of incorporation to convert some of its partners into limited partners: Limited Partnership Company;*

(iii) *Changes of the articles of incorporation to convert all of its partners into limited partners: Limited Liability Company.*

(2) *A Limited Partnership Company shall, by effecting the change in the articles of incorporation listed in each of the following items, become a Membership Company of the kind listed in each such item:*

(i) *Changes in the articles of incorporation to convert all of its partners into unlimited partners: General Partnership Company; and*

(ii) *Changes in the articles of incorporation to convert all of its partners into limited partners: Limited Liability Company.*

(3) *A Limited Liability Company shall, by effecting the change in the articles of incorporation listed in each of the following items, become a Membership Company of the kind listed in each such item:*

(i) *Changes in the articles of incorporation to convert all of its partners into unlimited partners: General Partnership Company;*

(ii) *Changes in the articles of incorporation to admit unlimited partners: Limited Partnership Company; and*

(iii) *Changes in the articles of incorporation to convert some of its partners into unlimited partners: Limited Partnership Company."*

Il legislatore giapponese sembra scegliere di disciplinare la trasformazione omogenea di una società di persone in altra società di persone in seno a questo articolo, sottraendolo così alla generale normativa della citata operazione straordinaria che è invece contenuta negli artt. 744 ss., prevedendo la necessità del consenso di tutti i membri della compagine sociale, a differenza di quanto statuito dall'art. 2500 *ter* c.c. che invece richiede il consenso della maggioranza dei soci secondo la partecipazione attribuita a ciascuno agli utili.

A chiusura della disciplina in tema di modifica del contratto sociale che comporta anche trasformazione, vi è poi l'art. 640 (73). In termini molto chiari ed in ossequio al principio di effettività del capitale sociale, stabilendo che laddove le modifiche apportate ai patti sociali vengano a tramutare la *Gomei Kaisha* o la *Goshi Kaisha* in una *Godō Kaisha*, ossia in una s.r.l., ove tutti i soci assumono responsabilità limitata per le obbligazioni sociali, allora la trasformazione progressiva non avrà effetto fino a quando ogni socio non abbia interamente versato i conferimenti promessi, entro il termine di un mese dal momento in cui la modifica dei patti sociali è stata convenuta (74). Il risultato è una disciplina estremamente snella e deformalizzata, che nulla ha a che vedere con il contenuto degli artt. 2498 ss. c.c. nell'ordinamento italiano, dove la trasformazione omogenea soggiace invece a regole procedurali e formali ben precise (75).

## 6. Lo scioglimento del vincolo particolare del socio

Il singolo rapporto sociale nelle società di persone giapponesi può sciogliersi per espressa volontà del socio ovvero per cause predeterminate che ne determinano l'uscita dalla compagine sociale.

---

(73) "(Performance of Contributions in Changing Articles of Incorporation)

**Article 640.** (1) *In cases where changes in the articles of incorporation listed in item (iii) of paragraph (1) or item (ii) of paragraph (2) of Article 638 is to be effected, if partners of the Membership Company that effects such changes in the articles of incorporation have not performed all or part of the payment in or delivery relating to the contributions to the Limited Liability Company after such changes in the articles of incorporation, such changes in the articles of incorporation shall take effect on the day when such payment in and delivery have been completed.*

(2) *In cases where changes in the articles of incorporation to become a Limited Liability Company are deemed to have been effected pursuant to the provisions of paragraph (2) of the preceding article, if the partners have not performed all or part of the payment in or delivery relating to the partners' contributions, such payment in or delivery must be completed within one month of the day when such changes in the articles of incorporation are deemed to have been effected; provided, however, that this shall not apply in cases where changes in the articles of incorporation to become a General Partnership Company or Limited Partnership Company are effected within such period."*

(74) Sul principio di effettività in tema di trasformazione omogenea progressiva si veda **Campobasso**, *op. cit.*, p. 634; **Tassinari**, *La trasformazione c.d. omogenea in generale. La trasformazione da società di persone in società di capitali*, in **Maltoni, Tassinari**, *La trasformazione delle società*, Milano, 2005, p. 109; **Civerra**, *Le operazioni straordinarie, Aspetti civili, contabili e procedurali*, Milano, 2008, p. 66.

(75) Sulla trasformazione di società di persone, fra gli altri, **Campobasso**, *ibidem*, p. 633.



La prima ipotesi, denominata *recesso volontario* del socio (*voluntary withdrawal*), è disciplinata dall'art. 606 e sostanzialmente trova corrispondenza nel nostro art. 2285 c.c.. Il socio può recedere (i) quando la società è contratta a tempo indeterminato ossia quando la relativa durata è parametrata alla vita di un socio, ovvero (ii) quando ricorra una giusta causa (76). Nel primo caso, in presenza di quello che nel nostro ordinamento potrebbe definirsi come recesso *ad nutum*, il socio che non abbia più interesse a proseguire il rapporto societario, deve darne comunicazione alla società almeno sei mesi prima della conclusione dell'esercizio sociale annuale; a tal fine non si richiedono formalismi particolari ed il recesso può essere liberamente esercitato purché si dimostri che esso abbia avuto luogo nel rispetto delle relative prescrizioni di legge. Quanto al secondo caso non sono posti limiti formali al suo esercizio, ben potendo intervenire ogni qual volta sia ravvisabile una giusta causa (*unavoidable ground*); a tal proposito, per tentare di dare una definizione a questo concetto-valvola sembra plausibile richiamare le considerazioni svolte dalla dottrina italiana e applicabili anche alla identica fattispecie giapponese. Esse consistono in una molteplicità di ipotesi che per loro natura sono in grado di ingenerare sfiducia e disaffezione tra il singolo socio ed i restanti membri della compagine sociale, oppure che per ragioni prevalentemente legate alle condizioni personali del socio ne impediscono una fattiva partecipazione all'attività d'impresa.

La seconda ipotesi, quella del *statutory withdrawal*, è disciplinata dagli artt. 607 e 609, norme che, per diversi aspetti, sembrano replicare il contenuto degli artt. 2288 e 2286 c.c., fondamento della disciplina della *esclusione* del socio nella società di persone di diritto italiano (77), anche se proprio

(76) "(Voluntary Withdrawal)

**Article 606.** (1) *In cases where the duration of a Membership Company is not provided by the articles of incorporation, or in cases where the articles of incorporation provide that the Membership Company shall continue to exist for the life of a particular partner, each partner may withdraw at the end of the business year. In such cases, each partner must give advance notice of withdrawal to the Membership Company more than six months in advance.*

(2) *The provisions of the preceding paragraph do not preclude the Membership Company from provision to the contrary in the articles of incorporation.*

(3) *Notwithstanding the provisions of the preceding two paragraphs, if there are any unavoidable grounds, any partner may withdraw at any time."*

In Italia il tema è trattato diffusamente da **Ghidini**, *op. cit.*, p. 523; **Genghini**, *op. cit.*, p. 327 ss..

(77) "(Statutory Withdrawal)

**Article 607.** (1) *Other than as provided for in the preceding article, paragraph (1) of Article 609, Article 642 and Article 845, partners shall withdraw on the grounds listed below:*

(i) *Grounds provided for in the articles of incorporation having arisen;*

(ii) *The consent of all partners;*

(iii) *Death;*

(iv) *Mergers (limited to cases where the relevant partner that is a juridical person is liquidated as a result of the merger);*

(v) *A ruling to commence bankruptcy procedures;*

(vi) *Dissolution (excluding that resulting from the grounds listed in the preceding two items);*

(vii) *Being subject to a decision for commencement of guardianship; or*

(viii) *Removal.*

(2) *A Membership Company can provide to the effect that no partner shall withdraw due to some or all of the grounds listed in items (v) through (vii) of the preceding paragraph.*

le stesse annoverano fra le cause di cessazione del rapporto particolare del socio, anche la *morte*. Il socio può, infatti, vedersi escluso dalla partecipazione alla compagine sociale, fra l'altro, nei casi di: (i) violazione di norme del contratto sociale (78); (ii) consenso unanime di tutti i soci; (iii) sottoposizione a procedure concorsuali; (iv) perdita della capacità di agire; (v) morte. L'art. 609 contempla invece l'ipotesi (vi) in cui il creditore particolare di un socio abbia chiesto ed ottenuto la liquidazione della quota sociale spettante al medesimo.

Dalla elencazione effettuata risulta di tutta evidenza la sostanziale similarità di intenti normativi ravvisabile nel nostro ordinamento sul tema in parola. Il profilo di maggiore differenza, a ben vedere, oltre al fatto che alla causa di morte non sia riservata una norma specifica, può essere ravvisato nell'assenza di distinzione tradizionale fra esclusione di diritto ed esclusione facoltativa prevista dal codice italiano, e ciò in quanto tutte le cause di esclusione ora descritte, ad eccezione della causa di cui all'art. 606 (ii), per i soci della *Gomei Kaisha* e *Goshi Kaisha*, operano di diritto; giova però rilevare come nel *Companies Act* sia del tutto assente una normativa, seppur sintetica, che regoli il procedimento di esclusione del socio come disciplinato nell'art. 2287 c.c.. L'esclusione dalle società di persone giapponesi, nei casi *ex art.* 606 e 609, opera, infatti, automaticamente senza bisogno di alcuna decisione dei soci in merito; sarà compito dell'organo amministrativo provvedere ad informare il socio della sua avvenuta esclusione e a dar seguito agli adempimenti previsti per la liquidazione della quota; essi vengono descritti all'art. 611 (79), dove il legislatore nipponico, nella sostanza,

---

*(Forcing of Partners to Withdraw by Creditors that have attached Equity Interest)*

**Article 609.** (1) *A creditor that has attached the equity interest of a partner may force such partner to withdraw at the end of the business year. In such cases, such creditor must give advance notice thereof to the Membership Company and such partner more than 6 months in advance.*"

(2) *The advance notice under the second sentence of the preceding paragraph shall become ineffective if the partner in that paragraph performs such partner's obligations to the creditor in that paragraph or has provided appropriate security.*

(3) *A creditor who gives the advance notice under the second sentence of paragraph (1) may petition the court for the disposition necessary to preserve the rights to claim the refund of the equity interest.*"

(78) Il caso corrisponde perfettamente a quello previsto dall'art. 2286 c.c. quando parla di "gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale". In merito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6200 del 1 giugno 1991 ha affermato che tali inadempienze giustificano l'esclusione non solo quando esse siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando abbiano inciso negativamente sulla situazione della società in modo tale da impedire un agevole svolgimento dell'attività d'impresa.

La sua formulazione, più ampia della corrispondente norma italiana, consente inoltre di ricomprendervi anche il caso in cui il socio non abbia prestato l'opera promessa quale conferimento o il bene in natura sia perito per causa non imputabile agli amministratori.

(79) *(Refund of Equity Interest in Conjunction with Withdrawal)*

**Article 611.** (1) *A partner that has withdrawn may receive the refund of his/her equity interest; provided, however, that this shall not apply in cases where a general successor of such partner becomes a partner under the provisions of paragraph (1) and paragraph (2) of Article 608.*

(2) *Accounting as between a partner that has withdrawn and the Membership Company must be effected in accordance with the status of the assets of the Membership Company as at the time of the withdrawal.*

(3) *The equity interest of a withdrawn partner may be refunded in monies regardless of the kind of his/her contribution.*

sembra aver abbondantemente attinto al codice civile italiano. La norma dispone che nei casi in cui si voglia procedere ad esclusione, ma anche a seguito dell'esercizio volontario del diritto di recesso, il socio escluso o receduto ha diritto di vedersi liquidato il valore della propria quota di partecipazione. Tale valore verrà sempre restituito sotto forma di danaro, senza riservare considerazione alcuna al fatto che la partecipazione del socio fosse stata acquisita a fronte di conferimenti effettuati in natura, non sussistendo al riguardo alcun diritto del socio stesso a riottenere gli stessi beni conferiti, già passati in proprietà alla società. La norma prevede inoltre che la liquidazione della quota dovrà essere compiuta tenendo conto della situazione patrimoniale attuale della società, aggiornata alla data di uscita del socio dalla compagine sociale.

In questo contesto acquista infine rilievo la disciplina dettata dall'art. 608 (80) in tema di successione, a causa di morte ovvero a seguito di fusione, nella quota sociale. La norma sembra, in primo luogo, richiamare il contenuto dell'art. 2284 c.c., dove si stabilisce che "salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono li-

---

(4) *With respect to matters not completed yet as at the time of the withdrawal, accounting may be effected after the completion of the same.*

(5) *For the purpose of the application of the provisions of paragraph (2) and the preceding paragraph in cases where a partner withdraws due to removal, the words "the time of the withdrawal" in those provisions shall be read as "the time of the filing of an action seeking removal."*

(6) *In the cases provided for in the preceding paragraph, the Membership Company must also pay interest calculated at the rate of 6% per annum from and including the day of the time of the filing of an action seeking removal.*

(7) *Attachment on the equity interest of a partner shall be also effective to the rights seeking the refund of the equity interest."*

(80) *"(Special provision in case of Inheritances and Mergers)*

**Article 608.** (1) *A Membership Company may provide in its articles of incorporation that, in cases where a partner in the same dies or is liquidated as a result of the merger, the heirs or other general successors of such partner may succeed to the equity interest of such partner.*

(2) *Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of Article 604, in cases where the provisions in the preceding paragraph are prescribed in the articles of incorporation, a general successor in that paragraph (limited to general successors that are not a partner) shall become a partner holding equity interest in that paragraph at the time when the general successor succeeds to such equity interest.*

(3) *In cases where there is a provision in paragraph (1) in the articles of incorporation, the Membership Company shall be deemed to have effected the change in the articles of incorporation relating to the general successor in that paragraph when such general successor has succeeded to the equity interest under that paragraph.*

(4) *In cases where there are two or more general successors (limited to general successors that have succeeded to a partnership interest by inheritance and have not performed all or part of the payment in or delivery relating to the partnership contribution) in paragraph (1), each general successor shall be jointly and severally liable for the performance of such payment in or delivery relating to the contribution.*

(5) *In cases where there are two or more general successors (limited to those who have succeeded to equity interest by inheritance) under paragraph (1), each general successor may not exercise his/her rights with respect to the interest which he/she has succeeded to unless he/she designates one person who exercises the rights with respect to such equity interest; provided, however, that this shall not apply in cases where the Membership Company gives its consent to the exercise of such rights."*

quidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi vi acconsentano" (81). In ambo gli ordinamenti il legislatore ha ritenuto opportuno chiarire le sorti della partecipazione societaria laddove il socio che ne è titolare deceda. È interessante rilevare che sia la norma giapponese che quella italiana, in tema di società di persone, sembrano ammettere la successione degli eredi nella quota di *de cuius* quale mera eventualità. Nell'esperienza giapponese si afferma che spetta al solo contratto sociale ammettere la successione degli eredi nella partecipazione, nel nostro ordinamento invece l'art. 2284 c.c., in alternativa alle eventuali disposizioni del contratto sociale, detta decisione spetta anche ai soci superstiti. Ne consegue che il principio generale, applicabile in assenza di diversa previsione o volontà, individua nella morte del socio, *in primis* una causa di scioglimento del rapporto sociale. In tal caso gli eredi divengono titolari di un diritto di credito, finalizzato a monetizzare il valore venale della partecipazione e che quindi non cade in successione (82). Una differenza che sul punto appare tuttavia emergere tra l'ordinamento italiano e quello giapponese è data dal differente ruolo che viene riservato all'autonomia negoziale dei soci. Il codice civile italiano lascia infatti ampio spazio alla volontà di questi ultimi nel prevedere all'interno del contratto sociale una pluralità di clausole volte a regolare la sorte della partecipazione (*i.e.* clausole di consolidazione, di scioglimento automatico, di continuazione facoltativa o obbligatoria, di successione, di liquidazione obbligatoria, etc.) (83). Nelle *Gomei Kaisha* e nelle *Goshi Kaisha*, al contrario, il tenore letterale della norma, dal punto di vista degli eredi, sembra profilare unicamen-

(81) Per l'ordinamento italiano si guardi l'approfondimento del Consiglio Nazionale del Notariato, *Studio d'Impresa n. 261/2009/I, La disciplina legale della morte del socio nelle società di persone: riflessioni sulla fattispecie delineata dall'art. 2284 c.c.*, pubblicato il 16 marzo 2011; **Ghidini**, *op. cit.*, p. 480; **Galgano**, *op. cit.*, pp. 343 ss..

(82) "(Refund of Equity Interest in Conjunction with Withdrawal)

**Article 611.** (1) A partner that has withdrawn may receive the refund of his/her equity interest; provided, however, that this shall not apply in cases where a general successor of such partner becomes a partner under the provisions of paragraph (1) and paragraph (2) of Article 608.

(2) Accounting as between a partner that has withdrawn and the Membership Company must be effected in accordance with the status of the assets of the Membership Company as at the time of the withdrawal.

(3) The equity interest of a withdrawn partner may be refunded in monies regardless of the kind of his/her contribution.

(4) With respect to matters not completed yet as at the time of the withdrawal, accounting may be effected after the completion of the same.

(5) For the purpose of the application of the provisions of paragraph (2) and the preceding paragraph in cases where a partner withdraws due to removal, the words "the time of the withdrawal" in those provisions shall be read as "the time of the filing of an action seeking removal."

(6) In the cases provided for in the preceding paragraph, the Membership Company must also pay interest calculated at the rate of 6% per annum from and including the day of the time of the filing of an action seeking removal.

(7) Attachment on the equity interest of a partner shall be also effective to the rights seeking the refund of the equity interest."

(83) Fra gli altri **Campobasso**, *op. cit.*, p. 114 ss.; **Boero**, *Società di capitali e successioni mortis causa*; in *Quaderni di vita notarile*, n. 2, 1982, p. 148 ss.; **De Giorgi**, *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976, p. 149 ss.; **Rivolta**, *Clausole societarie e predisposizione successoria*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, p. 1202 ss..



te l'alternativa tra la continuazione nel rapporto sociale e la liquidazione della quota del socio defunto. Il diretto corollario di questa impostazione è che la sorte della partecipazione nelle predette società sarà chiara *ab initio*: se il contratto sociale lo ammette, gli eredi succederanno nella partecipazione del deceduto dante causa, altrimenti, ove nulla venga detto, costoro avranno diritto alla liquidazione.

A chiusura della analisi appena compiuta, l'art. 608, ultimo comma, prevede che in presenza di due o più eredi che acquistino la contitolarità della partecipazione societaria, su cui dunque viene a instaurarsi una comunione ereditaria, diviene necessario nominare un rappresentante comune che eserciti i diritti sociali per loro conto; ciò tuttavia, a meno che la società stessa non consenta al singolo erede di esercitare i diritti sociali con riferimento alla sua quota di comproprietà. Evidenti in materia sono le similarità con la disciplina italiana di cui agli artt. 1105, 1106, 2347 e 2468 c.c..

### 7. Scioglimento ed estinzione

A completamento della normativa sulle *Gomei Kaisha* e *Goshi Kaisha*, il legislatore giapponese ha ovviamente posto la disciplina dello scioglimento e conseguente estinzione della società. Al riguardo giova sottolineare che, in analogia con gli ordinamenti occidentali, anche la normativa nipponica non identifica lo scioglimento della società quale causa di immediata estromissione della stessa dal mercato. Al contrario, questo evento segna l'inizio della fase di liquidazione mirata, come ben noto, non più alla produzione o scambio di beni e servizi per il perseguimento del lucro soggettivo, bensì al soddisfacimento dei creditori sociali e quindi alla ripartizione dell'attivo residuo tra i soci (84). L'art. 645 del *Companies Act* consacra in norma le considerazioni appena riferite, asserendo che "*Membership Companies that go into liquidation ... shall be deemed to remain in existence until the completion of liquidation to the extent of the purpose of the liquidation*".

Le cause di scioglimento di tali società sono definite dall'art. 641 e, questa volta, solo in parte corrispondono a quelle previste dall'art. 2272 c.c. (85).

(84) Sul tema Ferri, *op. cit.*, p. 233; Campobasso, *ibidem*, p. 119; Ghidini, *op. cit.*, p. 805.

(85) "(Grounds for Dissolution)

**Article 641.** *A Membership Company shall dissolve on the grounds listed below:*

(i) *The expiration of the duration provided for in the articles of incorporation;*

(ii) *The grounds for dissolution provided for in the articles of incorporation having arisen*

(iii) *The consent of all partners;*

(iv) *The absence of all partners;*

(v) *A merger (limited to cases where such Membership Company is liquidated as a result of the merger);*

(vi) *A ruling for commencement of bankruptcy procedures; or*

(vii) *A judgment ordering the dissolution under the provisions of paragraph (1) of Article 824 or paragraph (1) of Article 833."*

Nella specie, le *Gomei Kaisha* e le *Goshi Kaisha* possono sciogliersi quando: (i) è spirato il termine di durata della società previsto nel contratto sociale; (ii) vengono integrate specifiche cause statuite nel contratto di società; (iii) per decisione unanime dei soci; (iv) per il venir meno della pluralità dei soci; (v) fusione; (vi) assoggettamento a procedure concorsuali; (vii) per decisione del giudice in presenza di puntuali presupposti di legge.

Come risulta evidente i punti (v), (vi) e (vii) non sono contemplati dal codice civile italiano quali cause di estinzione della società personale ed invero questo rappresenta uno dei profili in cui vi sono maggiori differenze tra i due ordinamenti. La fusione di società di persone con altro ente societario, sia quando si tratti di fusione propria che nell'ipotesi in cui la società di persone sia la società incorporata, in Giappone determina l'estinzione della società. In questo caso, sebbene non si debba seguire alcuna procedura di liquidazione come indicato dal successivo art. 644, il dettato normativo non lascia spazio all'applicazione del principio di continuità, perlomeno negli stessi termini in cui è concepito nell'ordinamento italiano ove la fusione non rappresenta una causa di estinzione della società, ma si traduce in un modifica del contratto sociale.

In secondo luogo, se le procedure concorsuali per le *Gomei Kaisha* e *Goshi Kaisha* costituiscono una certa causa di scioglimento, va però ribadito che in Italia esse possono ben rappresentare un valido strumento per la prosecuzione dell'attività all'interno del mercato e la possibile risoluzione della crisi in cui versa la società.

Quanto al *procedimento* di liquidazione questo viene descritto dagli artt. 646 ss. del *Companies Act* (86). Innanzi tutto, con una disposizione simile

---

Le ultime ipotesi in questione riguardano i casi in cui "*the company is incorporated for an illegal purpose*" e "*(i) when a Stock Company faces an extreme difficulty in executing business and the Stock Company suffers or is likely to suffer irreparable harm; or (ii) when the management or disposition of property of a Stock Company is extremely unreasonable and puts the existence of the Stock Company at risk.*"

(86) "*(Establishment of Liquidators)*

**Article 646.** *A Liquidating Membership Company must have one or more liquidators.*

*(Assumption of Offices of Liquidators)*

**Article 647.** *(1) The following persons shall become liquidators of a Liquidating Membership Company:*

*(i) A partner who executes the operations (excluding the cases where persons listed in the following item or in item (iii) exist);*

*(ii) A person prescribed by the articles of incorporation; or*

*(iii) A person prescribed by the consent of a majority of partners (or, if partners who execute the operations are provided for in the articles of incorporation, those partners).*

*(2) In the absence of a liquidator under the provisions of the preceding paragraph, the court shall appoint a liquidator in response to the petition by the interested parties.*

*(3) Notwithstanding the provisions of the preceding two paragraphs, with respect to a Liquidating Membership Company that has dissolved on the grounds listed in item (iv) of item (vii) of Article 641, the court shall appoint a liquidator in response to a petition by interested parties or the Minister of Justice or ex officio.*

*(4) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), with respect to a Liquidating Membership Company that has fallen under the cases listed in item (ii) or (iii) of Article 644, the court shall appoint a liquidator in response to a petition by the interested parties.*

*(Liquidators' Duties)*

**Article 649.** *Liquidators shall perform the following duties:*

a quella dettata dall'art. 2275 c.c., si prevede che i liquidatori debbano essere scelti dai soci tra uno o più amministratori, tra soggetti individuati *ex ante* nel contratto sociale, ovvero terzi incaricati dalla maggioranza dei soci. Una volta effettuata la nomina, si realizza il passaggio delle consegne dagli amministratori ai liquidatori, similmente a quanto previsto nel nostro ordinamento dagli artt. 2277, 2278, 2279 c.c. e questi ultimi, ai sensi dell'art. 649, dovranno portare a conclusione l'attività d'impresa ancora in essere, provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali e quindi a ripartire l'attivo residuo tra i soci. I liquidatori potranno compiere tutte le operazioni necessarie e funzionali al raggiungimento del mutato scopo sociale, operando ai sensi dell'art. 650, sulla base del principio maggioritario in sede di assunzione delle decisioni a ciò necessarie ed in ossequio alle norme dettate in tema di amministrazione. Se nell'adempimento dei propri compiti i liquidatori dovessero poi causare danni alla società o a terzi, gli artt. 652 e 653 prevedono che costoro saranno solidalmente e illimitatamente responsabili per il risarcimento del danno arrecato.

Gli articoli seguenti, dal 654 al 667, descrivono poi le singole fasi di liquidazione, dettando una disciplina rigorosa e puntuale che non trova corrispondente nel codice civile italiano. La regola cardine durante tale fase è che i liquidatori ai sensi dell'art. 664, formalmente identico all'art. 2280 c.c., non possano in alcun modo ripartire tra i soci i beni sociali finché non siano stati soddisfatti i creditori. In particolare spetterà ai liquidatori redigere un inventario dei beni e delle liquidità di cui la società dispone per poi pubblicare in Gazzetta Ufficiale la consistenza dello stato di liquidazione, dandone adeguata pubblicità ai creditori; questi ultimi, in un lasso

---

(i) *The conclusion of current business;*

(ii) *The collection of debts and the performance of obligations; and*

(iii) *To deliver the residual assets.*

*(Execution of Business)*

**Article 650.** (1) *A liquidator shall execute the operations of the Liquidating Membership Company.*

(2) *In cases where there are two or more liquidators, the operations of the Liquidating Membership Company shall be decided by a majority of the liquidators, unless otherwise provided for in the articles of incorporation.*

(3) *Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, in cases where there are two or more partners, assignment of some or all of the business of a Liquidating Membership Company shall be decided by a majority of the partners.*

*(Liquidators' Liability for Damages to Liquidating Membership Company)*

**Article 652.** *If liquidators fail to discharge their duties, the liquidators shall be jointly and severally liable to compensate such Liquidating Membership Company for losses arising as a result.*

*(Liquidators' Liability for Damages to Third Parties)*

**Article 653.** *If liquidators had knowledge or was grossly negligent in discharging the duties of the same, such liquidators shall be jointly and severally liable to compensate losses arising in a third party as a result.*

*(Restrictions on Distribution of Residual Assets before Performance of Obligations)*

**Article 664.** *A Liquidating Membership Company cannot distribute its assets to its partners until after performance of the obligations of such Liquidating Membership Company; provided, however, that this shall not apply in cases where assets regarded as necessary for the performance of obligations relating to a claim that is the subject of dispute as to its existence or otherwise or as to its amount have been withheld."*

di tempo che non può mai essere inferiore a due mesi, dovranno far pervenire alla società i titoli attestanti il proprio credito, pena l'esclusione dalla ripartizione dell'attivo. A quel punto si procederà a soddisfare i creditori che abbiano presentato tempestivamente le proprie istanze e quindi a ripartire l'eventuale attivo residuo tra i soci, in proporzione ai conferimenti effettuati. Concluse le suindicate operazioni, i liquidatori dovranno redigere il bilancio e sottoporlo all'approvazione dei soci che, una volta ottenuta, consentirà alla società ormai giunta alla conclusione della propria esistenza, di essere considerata estinta e quindi di essere cancellata dai pubblici registri.

\* \* \*

*“Guarda gli errori degli altri e correggi i tuoi”*

Questo antico proverbio, felice espressione del tipico pragmatismo giapponese, costituisce una efficace sintesi di quell'approccio filosofico e sistematico, di cui si è già accennato all'inizio della presente trattazione, che trae origine da un costante confronto coi modelli culturali e giuridici propri dei Paesi Occidentali; infatti, sin dall'apertura al Mondo inaugurata dall'era *Meiji*, essi hanno rappresentato, e tuttora rappresentano, un permanente parametro di riferimento, tanto lontano quanto imprescindibile.

La citata assenza di una tradizione giuridica storicamente sedimentata, avvertita in termini fortemente penalizzanti al tempo dei cd. Trattati Ineguali, condusse sì il Giappone a subire l'influenza degli ordinamenti occidentali di *civil law*, ma al contempo non si tradusse mai in una supina trasposizione dei medesimi nel sistema normativo nazionale. Anzi, ispirati dal mantra imperiale che spingeva ad eguagliare e poi a superare quegli stessi ordinamenti, sin da subito i giuristi nipponici, seppur con alterna fortuna, da un lato puntarono a farne propri gli istituti fondamentali e, parimenti, a respingerne i punti di debolezza; e il diritto delle società personali giapponesi, alla luce delle considerazioni sopra esposte, a ben vedere, non si allontana da questa impostazione. Dette società, infatti, pur possedendo i connotati tipici delle corrispondenti società occidentali – soprattutto la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali e una snella disciplina in tema di amministrazione – per altri versi se ne discostano per il fatto di prediligere un approccio più marcatamente concreto e funzionale verso numerose problematiche di diritto societario. Giova infatti ricordare che il legislatore giapponese valorizza al massimo l'autonomia negoziale dei soci, attribuendo ad essa, ad esempio, la massima libertà nel regolamentare la circolazione delle partecipazioni sia *inter vivos* che *mortis causa*, e ciò proprio allo scopo di evitare le problematiche connesse al trasferimento che tradizionalmente discendono dalla maggiore rigidità registrata sul tema nel diritto societario italiano.

Ne consegue che la disciplina delle società personali giapponesi, sebbene non immune da vari ordini di critiche, rivela l'indiscutibile pregio di avere interiorizzato, al pari di altre branche del diritto statuale, l'esperien-



za giuridica occidentale, rielaborandola in chiave critica, al fine di renderla conforme alle peculiarità del proprio tessuto imprenditoriale, improntato alla massima flessibilità delle strutture giuridiche ed alla promozione degli investimenti di capitale.

**SI RICHIEDE:**

- Abbonamento annuale 2018 a *Vita Notarile*
- Costo di un singolo volume annata in corso
- Abbonamento annuale consegna all'estero 2018 a *Vita Notarile*
- Costo di un volume di *Vita Notarile* di annate arretrate (se disponibile) a sedicesimo
- 1 Annata arretrata di *Vita Notarile*
- 2 Annate arretrate di *Vita Notarile*
- Abbonamenti praticanti notai** (\*) a *Vita Notarile*

€ 178,00  
€ 65,00  
€ 245,00

€ 2,00  
prezzo annata corrente  
prezzo annata corrente con sconto 10%  
sconto speciale 10%

ISSN 1824-1484



(\*) Lo sconto sarà accordato previo riscontro di idonea documentazione

**SELEZIONE DI TEMI SVOLTI**

Volume	Titolo	Prezzo €	Anno	ISBN
<input type="checkbox"/> I	Selezione di temi svolti pubblicati dal 1959 al 1970			
<input type="checkbox"/> II	Selezione di temi svolti pubblicati dal 1967 al 1980			
<input type="checkbox"/> III	Selezione di temi svolti pubblicati dal 1980 al 1985			
<input type="checkbox"/> IV	Selezione di temi svolti pubblicati dal 1985 al 1990			
<input type="checkbox"/> V	Selezione di temi svolti pubblicati dal 1991 al 1992			
<input type="checkbox"/> VI	Selezione di temi svolti pubblicati dal 1993 al 1994			
<input type="checkbox"/>	Raccolta di temi assegnati nei concorsi notarili dal 1960 al 2001	7,00	1992	9788898068265
<input type="checkbox"/>	<b>Intera raccolta cartacea</b>	<b>55,00</b>		

**NUOVI QUADERNI (ISSN 1824-1492)**

Numero	Autore/AA.VV. - Titolo	Prezzo €	Anno	ISBN
<input type="checkbox"/> 1	I controlli sugli atti di straordinaria amministrazione delle persone giuridiche	11,00	1982	9788898068340
<input type="checkbox"/> 2	Azienda ed impresa, individuale e collettiva, nella successione <i>mortis causa</i> : problemi di diritto civile e tributario			
<input type="checkbox"/> 3	I consorzi e l'attività notarile: costituzione, capacità negoziale e scioglimento	13,00	1983	9788898068326
<input type="checkbox"/> 4	Attualità e limiti del controllo giudiziario sugli atti societari	13,00	1984	9788898068050
<input type="checkbox"/> 5	La successione del coniuge dopo la riforma del diritto di famiglia: problemi vecchi e nuovi	13,00	1985	9788898068081
<input type="checkbox"/> 6	Profili di deontologia professionale	11,00	1987	9788898068012
<input type="checkbox"/> 7	La tutela dell'acquirente nella contrattazione immobiliare	16,00	1988	9788898068043
<input type="checkbox"/> 8	I trasferimenti patrimoniali nell'ambito della famiglia. Aspetti civili e tributari	16,00	1988	9788898068074
<input type="checkbox"/> 9	La cooperazione. Esperienze giuridiche attuali	16,00	1989	9788898068005
<input type="checkbox"/> 10	Il trasferimento di azienda. Aspetti civilistici e tributari	16,00	1990	9788898068036
<input type="checkbox"/> 11	Dritti reali limitati. Argomenti di interesse notarile			
<input type="checkbox"/> 12	Michele Albergo - I conferimenti nelle società	15,00	1992	9788898068067
<input type="checkbox"/> 13	Vincenzo Panuccio - I diversi significati giuridici del termine società	15,00	1996	9788898068098
<input type="checkbox"/> 14	La trascrizione fra pubblicità e acquisto dei diritti	16,00	1993	9788898068029
<input type="checkbox"/> 15	Lo scioglimento delle comunioni. Argomenti di interesse notarile	16,00	1993	9788898068289
<input type="checkbox"/> 16	Giovanna Melegari - Lo statuto dei beni culturali e ambientali			
<input type="checkbox"/> 17	Michele Albergo - Le variazioni del capitale sociale	17,00	1994	9788898068104
<input type="checkbox"/> 18	Argomenti di diritto societario	19,00	1996	9788898068111
<input type="checkbox"/> 19	I beni culturali: profili notarili	16,00	1996	9788898068135
<input type="checkbox"/> 20	Limiti convenzionali e legali al potere di disporre	16,00	1998	9788898068159
<input type="checkbox"/> 21	Giovanna Melegari - Beni culturali di interesse religioso	15,00	1997	9788898068173
<input type="checkbox"/> 22	L'Azienda - Argomenti di interesse notarile	19,00	1998	9788898068197
<input type="checkbox"/> 23	Michele Albergo - Le obbligazioni	26,00	1998	9788898068210
<input type="checkbox"/> 24	Negozi fiduciario e trust	19,00	2003	9788898068128
<input type="checkbox"/> 25	Stefano Sammartano - Spunti su successioni e donazioni ed altri argomenti di interesse notarile	19,00	1999	9788898068166
<input type="checkbox"/> 26	Prospettive di riforma delle società			
<input type="checkbox"/> 27	Giovanna Melegari - Il nuovo statuto dei beni culturali	21,00	2000	9788898068203
<input type="checkbox"/> 28	Fabrizio Di Paolo - La società a responsabilità limitata con unico socio	19,00	2001	9788898068258
<input type="checkbox"/> 29	Giovanna Melegari - La codificazione del diritto dei beni culturali	20,00	2004	9788898068234
<input type="checkbox"/> 30	Filippo Patti - Il mutuo fondiario dalla concedibilità alla erogazione: problemi vecchi e nuovi	15,00	2005	9788898068296
<input type="checkbox"/> 31	Carmelo Fontana ( <i>a cura di</i> ) - Procedimenti decisionali e tutela delle minoranze nella riforma delle società	25,00	2005	9788898068272
<input type="checkbox"/> 32	Filippo Patti - Il mutuo fondiario: considerazioni operative	20,00	2006	9788898068319
<input type="checkbox"/> 33	Filippo Patti - I Trusts. Guida alla comprensione	25,00	2011	9788898068333
<input type="checkbox"/> 34	Filippo Patti - Disciplina delle aree a parcheggio. Problematiche vecchie e nuove	18,00	2012	9788898068302
<input type="checkbox"/> 35	Filippo Patti - La risoluzione per mutuo consenso - Art. 1372 c.c.	18,00	2014	9788898068357
<input type="checkbox"/> 36	Fulvio Uccella - Il figlio e la responsabilità genitoriale - Tomo I	20,00	2014	9788898068364
<input type="checkbox"/> 36	Fulvio Uccella - Il figlio e la responsabilità genitoriale - Tomo II	22,00	2014	9788898068371
<input type="checkbox"/> 36	Fulvio Uccella - Intera Opera (Tomi I e II)	36,00		
<input type="checkbox"/> 37	Filippo Patti - Strumenti di tutela del patrimonio	25,00	2015	9788898068593
<input type="checkbox"/> 38	Omaggio a Ennio Russo - Raccolta degli scritti pubblicati su <i>Vita Notarile</i> dal 2009 al 2017 - a cura di Valeria Buttitta	16,00	2018	<i>prossima uscita</i>
<input type="checkbox"/>	<b>Intera raccolta cartacea</b> (*)	<b>425,00</b>		

(\*) Lo sconto del 35% sarà applicabile sull'acquisto dei Quaderni di una stessa area tematica

L'ordine di più testi insieme (a mezzo fax al n. (0039) 091241042, via e-mail all'indirizzo [vitanotarile@exit.it](mailto:vitanotarile@exit.it) o [vitanotarile@gmail.com](mailto:vitanotarile@gmail.com) anche attraverso l'invio del modulo d'ordine on line dal sito [www.vitanotarile.it](http://www.vitanotarile.it)) dà diritto ad uno sconto del 20%. Ulteriori agevolazioni possono essere concordate con i praticanti notai. Le promozioni non sono cumulabili.

La spedizione sarà effettuata alla ricezione del pagamento effettuato con bonifico bancario (IBAN IT44E0617504601000000202680) o con bonifico postale (IBAN IT4300760104600001022294928) o con versamento sul c.c. postale n. 1022294928 intestato a E.G.B. Edizioni Giuridiche Buttitta di Valeria Buttitta.

Per la spedizione in contrassegno saranno addebitati € 8,50 di spese per pacchi entro i 2 kg e € 11,50 per pacchi da 2 a 5 kg.

Nome ..... Cognome ..... Via ..... Cap. .... Città .....

Cod. Abb./Cliente ..... C.F. .... P.I. ....

D.lgs. 196/2003

data ..... firma .....

RITAGLIARE E INVIARE